

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2597

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Presentata il 2 aprile 2002

ONOREVOLI DEPUTATI! — La presente proposta di legge scaturisce dall'esigenza acclarata di dare una soluzione concreta e realistica a problemi strettamente connessi ed ampiamente conosciuti ma, fino ad oggi, non affrontati dal legislatore: l'emersione dei lavoratori stranieri impiegati in molteplici attività (nell'industria, nell'agricoltura, nei servizi, presso le famiglie) non in regola con le norme sul soggiorno e sull'impiego, la messa in regola degli imprenditori e delle famiglie che hanno in essere, di fatto, rapporti di lavoro dipendente con lavoratori non comunitari, la concessione di un permesso di soggiorno per lavoro a quanti prestano la loro opera nei diversi ambiti.

Tale situazione, com'è noto, si è generata, nel nostro come in altri Paesi a

maggior sviluppo economico, in conseguenza delle molteplici cause che danno origine al complesso fenomeno delle migrazioni (guerra, sottosviluppo, oppressioni politiche e religiose, ricerca di un futuro migliore, eccetera). Nonostante le leggi opportunamente varate in Italia ed in altri Paesi per governare questo fenomeno, nonostante i severi controlli posti in essere in forme diverse dalle varie nazioni per impedire l'ingresso clandestino, è opinione comune che una quota variabile di ingressi e di soggiorni di immigrati non comunitari, extra flussi controllati, sia fisiologica e ciclica.

Infatti, anche in Italia, pur in presenza di precise e rigorose norme stabilite dal testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si stima che alcune

decine di migliaia di persone vivano e lavorino senza che la loro presenza sia stata adeguatamente regolarizzata.

La dinamica è nota. Una volta giunti nel territorio nazionale, buona parte degli immigrati sprovvisti di permesso di soggiorno accedono, comunque, ad un rapporto con datori di lavoro che abbisognano di manodopera, specialmente in settori nei quali è più scarsa, se non nulla, l'offerta da parte di lavoratori italiani. In molti casi s'instaura un rapporto di fiducia tra datori di lavoro e lavoratori tale da dare luogo ad un rapporto di lavoro non formalizzato, ma duraturo e con reciproci benefici, su cui grava, tuttavia, la permanente condizione di illegalità per entrambe le parti. Questa situazione, peraltro, si riproduce successivamente anche nel rapporto tra il lavoratore clandestino ed il proprietario che accetta di affittare locali.

Vi è, però, anche una seconda dinamica, consistente in termini quantitativi ed assai meno nota. Si tratta di quei lavoratori stranieri che pur disponendo inizialmente di un regolare permesso di soggiorno, in un secondo momento ed a causa specialmente dell'interruzione del primo rapporto di lavoro oppure delle tante difficoltà burocratiche frapposte al rinnovo del permesso di soggiorno, si ritrovano nella non voluta condizione di irregolarità.

Occorre poi rilevare che nella quasi generalità dei casi i lavoratori immigrati non comunitari, ancorché non regolari, che riescono ad avere un rapporto di lavoro ed a percepire un adeguato salario non danno luogo ad eventi criminosi, giacché hanno raggiunto, intanto e seppure in forme tali da non fornire mai una necessaria tranquillità, lo scopo principale della loro migrazione, vale a dire un lavoro per garantire a se stessi ed ai propri congiunti un futuro migliore.

Si ritiene che la risposta più adeguata a tale situazione sia quella di farla emergere per ricondurla a regolarità attraverso la legge.

La messa in regola della posizione di svariati individui permetterebbe, da un lato, ai datori di lavoro di avvalersi in modo trasparente di manodopera indispensabile alle loro attività, senza ingigantire fenomeni di scorretta concorrenza — favorendo quegli imprenditori che intendono instaurare un rapporto corretto, giusto e legale — dall'altro, ai lavoratori, di uscire da una sofferta condizione di « invisibilità » che si ripercuote su tutti momenti della loro vita.

Inoltre, l'emersione dalla clandestinità è la condizione essenziale per il perseguimento di validi livelli d'integrazione tra cittadini italiani e stranieri, obiettivo sancito dal citato testo unico in materia di immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e restringerebbe al massimo fenomeni di micro-delinquenza, permettendo alle Forze dell'ordine di perseguirli più efficacemente. In conclusione, offrirebbe condizioni di maggiore serenità e sicurezza tanto all'opinione pubblica nazionale quanto ai cittadini immigrati.

Si ritiene comunque, e per contro, che sia urgente intervenire nel senso di allontanare dal nostro Paese, con forme più incisive di espulsione, gli stranieri che si siano resi responsabili di delitti puniti con la pena della reclusione, anche attraverso l'immediata revoca del permesso di soggiorno rilasciato loro.

Da queste motivazioni è scaturita la proposta di legge che si compone di sei articoli volti a introdurre modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

ART. 1.

(Modifica all'articolo 4 del testo unico).

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato « testo unico », è aggiunto il seguente periodo: « Al fine di impedire ingressi con modalità non conformi a quelle stabilite dal presente testo unico, è fatto obbligo al Governo di promuovere le condizioni per le quali sia effettuato un costante e rigoroso controllo di tali valichi e dei confini nazionali in genere ».

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 5 del testo unico).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del testo unico è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Fuori dai casi di cui al comma 1 possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri che, essendovi entrati, siano incensurati ed abbiano ottenuto la regolarizzazione ai sensi dell'articolo 5-*bis* ».

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 del testo unico è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono altresì rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, se lo straniero viene condannato con sentenza alla pena della reclusione ed il giudice non applica nei suoi confronti il beneficio della sospen-

sione condizionale della pena. La presente disposizione ha effetto anche nel caso di applicazione della pena della reclusione ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale ».

3. Dopo il comma 5-*bis* dell'articolo 5 del testo unico, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è inserito il seguente:

« 5-*ter*. La disposizione di cui al comma 5-*bis* del presente articolo non si applica alle sanzioni sostitutive previste dall'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ».

ART. 3.

(Introduzione dell'articolo 5-bis del testo unico).

1. Dopo l'articolo 5 del testo unico, è inserito il seguente:

« ART. 5-*bis*. — *(Emersione del lavoro irregolare da parte di stranieri e loro regolarizzazione)*. — 1. Gli stranieri privi di permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno, rilasciato per i motivi previsti dalla legge, sia scaduto, che dimostrino di essere presenti in Italia alla data del 1° gennaio 2002, di avere la disponibilità di un adeguato alloggio, di avere un rapporto di lavoro in corso e di non essere stati destinatari di un provvedimento di espulsione o di una sentenza di condanna definitiva e di essere in possesso di passaporto o altro documento equipollente, ivi compresa l'attestazione d'identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza, possono richiedere all'ufficio territoriale del Governo territorialmente competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Chiunque, in un periodo precedente il 1° gennaio 2002, e, in ogni caso, nei tre mesi antecedenti tale data, ha occupato alle proprie dipendenze lavoratori non

comunitari può denunciare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la sussistenza del rapporto di lavoro mediante presentazione al competente ufficio territoriale del Governo della dichiarazione di emersione prevista dal presente articolo, completa di una dichiarazione di mantenimento del rapporto di lavoro nel rispetto della disciplina prevista nel relativo contratto.

3. La dichiarazione di emersione di cui al comma 2 contiene, a pena di inammissibilità:

a) le generalità del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;

b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore occupato;

c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

4. Entro i tre mesi successivi alla presentazione della richiesta di permesso di soggiorno di cui al comma 1, ed alla presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 2, l'ufficio territoriale del Governo competente verifica l'ammissibilità delle stesse ed il questore rilascia al prestatore di lavoro il permesso di soggiorno della durata non superiore a due anni, rinnovabile per un periodo non superiore al doppio, in tale ultimo caso anche qualora non sussista continuità di rapporto con il medesimo datore di lavoro.

5. Ai lavoratori che presentano richiesta di permesso di soggiorno per lavoro, ai sensi del comma 1, non si applicano le sanzioni previste per l'ingresso ed il soggiorno irregolare sul territorio dello Stato avvenuti antecedentemente al 1° gennaio 2002.

6. I datori di lavoro che presentano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, ai sensi del comma 2, non sono punibili per le violazioni delle norme re-

lative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute antecedentemente al 1° gennaio 2002, in relazione all'occupazione dei lavoratori non comunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata ».

ART. 4.

(Modifiche all'articolo 9 del testo unico).

1. Il comma 3 dell'articolo 9 del testo unico è sostituito dal seguente:

« 3. La carta di soggiorno è rilasciata sempre che nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo 380 nonché, limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo 381 del codice di procedura penale. La carta di soggiorno non può essere rilasciata e, se lo è stata, viene revocata, se lo straniero viene condannato con sentenza alla pena della reclusione ed il giudice non applica nei suoi confronti il beneficio della sospensione condizionale della pena. La presente disposizione ha effetto anche nel caso di applicazione della pena della reclusione ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale ».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 del testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

« 3-bis. Contro il provvedimento di rifiuto della carta di soggiorno e contro quello di revoca della stessa è ammesso il ricorso al tribunale amministrativo regionale ».

ART. 5.

(Modifica all'articolo 13 del testo unico).

1. Al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico, alla lettera *a*), sono aggiunte le seguenti parole: « , salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 1-bis ».

ART. 6.

(Modifica all'articolo 18 del testo unico).

1. Al comma 1 dell'articolo 18 del testo unico, dopo le parole: « per taluno dei delitti » sono inserite le seguenti: « di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 3, del presente testo unico e ».

€ 0,26



14PDL0025520